

Rep. Numero: \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

### TRA

Il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Università della Calabria, con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, C.F. 80003950781, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, Prof.ssa Alessandra Crispini, nata a Cosenza il 25/11/1964, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso Dipartimento,

### E

Cotto Cusimano srl con sede legale in Settingiano (Cz) Via Campo n.21 codice fiscale/Partita Iva 00887960797, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [cottocusimano@legalmail.it](mailto:cottocusimano@legalmail.it) rappresentato/a da Cusimano Giovanni, nato/a Catanzaro il 05/05/1982

### Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari



si conviene quanto segue:

### Art. 1 – Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la Cotto Cusimano srl si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria.

### Art. 2 – Modalità

1. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera *d*) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
  - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

### Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

### Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi



presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".

#### **Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante**

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### **Art. 6 – Oneri**

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

#### **Art. 7 – Trattamento dati**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

#### **Art. 8 - Estensione della Convenzione e durata**

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 12 mesi e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo virtuale sulla Convenzione, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, è assolta in base alla Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate all'Università della Calabria n.



22513 del 1995 e sarà versata tramite F24 EP.

**Art.10 –Norme Finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

*Letta, approvata e sottoscritta.*

Firma del soggetto promotore \_\_\_\_\_

Firma del soggetto ospitante \_\_\_\_\_

GOTTO CUSIMANO S.R.L.

D.F. e P.I. 00887960797

L'Amministratore Unico

Giovanni Cusimano

Arcavacata di Rende (CS), lì \_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA  
DIPARTIMENTO DI  
CHIMICA E TECNOLOGIE  
CHIMICHE  
CTC

Alla C. A. del Direttore Dipartimento CTC  
Prof.ssa A. Crispini  
e p. c. al Responsabile Ufficio Tirocini  
Dipartimento di CTC  
Cubo 12C (piano VI)  
Università della Calabria  
87036 Rende (CS)

Il sottoscritto Cusimano Giovanni nato il 05/05/1982 a Catanzaro, rappresentante della Cotto Cusimano srl, con Sede in Settingiano (Cz), via Campo n.21, anno di costituzione 1990, codice fiscale CSMGNN82E05C352M, Partita IVA 00887960797, tel 3288409712, fax 0961/998652, indirizzo di PEC (Posta certificata) [cottocusimano@legalmail.it](mailto:cottocusimano@legalmail.it), Settore attività industria,

### MANIFESTA INTERESSE

ad ospitare studenti e/o neolaureati per lo svolgimento di Tirocini Didattici di Formazione ed Orientamento dell'Università della Calabria.

Allo scopo di essere inserita nell'Albo dei Soggetti Ospitanti dichiara quanto segue:

E' disponibile ad ospitare al massimo n. 4 Tirocinanti;

Ha n. 13 dipendenti a tempo indeterminato;

E' disponibile a fornire ai tirocinanti i seguenti servizi aziendali: (Mensa, Foresteria, Bar, Alloggio, Ticket Restaurant, etc.) Mensa,

Responsabile di riferimento: Giusy Cusimano, tel.3288409712, fax .....,

indirizzo e-mail [giusy@cusimano.it](mailto:giusy@cusimano.it), che svolge le seguenti funzioni aziendali: responsabile del personale,

Descrizione delle principali attività svolte: Produzione di pavimenti e rivestimenti in cotto.

Descrizione delle attività che si intenderebbero far svolgere ai Tirocinanti: Analisi dei materiali, di processo e di prodotto.

COTTO CUSIMANO S.R.L.

C.F. e P.I. 00887960797

L'Amministratore Unico

Giovanni Cusimano

Altre note .....

Settingiano li 21/02/2020

Timbro e firma del Responsabile

I dati indicati in questa manifestazione di interesse alle attività di tirocinio saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31-12-96 n. 675 sulla "Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".